



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 febbraio 2014 (28.02)
(OR.en)**

6799/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0010 (COD)**

**DATAPROTECT 32
JAI 108
DAPIX 28
FREMP 31
COMIX 113
CODEC 514**

NOTA

della: presidenza

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Comm.: 5833/12 DATAPROTECT 6 JAI 41 DAPIX 9 FREMP 8 COMIX 59 CODEC 217

Oggetto: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati
- Stato dei lavori

I. Introduzione

L'obiettivo della presente nota della presidenza è informare il Consiglio sui progressi compiuti relativamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. La direttiva proposta, unitamente alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati, fa parte del pacchetto di misure sulla protezione dei dati presentato dalla Commissione il 27 gennaio 2012. La proposta è finalizzata a garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in questo settore, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e di polizia di diversi Stati membri e agevolare la libera circolazione dei dati e la cooperazione tra le suddette autorità. (Il Parlamento europeo è per la prima volta colegislatore per i settori disciplinati dalla direttiva in oggetto).

Le due proposte legislative si basano sull'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 16, paragrafo 1, del TFUE stabilisce il principio secondo il quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Inoltre, con l'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE il trattato di Lisbona introduce una base giuridica specifica per l'adozione di norme in materia di protezione dei dati di carattere personale applicabile anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia. L'articolo 16 del TFUE impone al legislatore di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale anche nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, per quanto riguarda il trattamento sia transfrontaliero sia nazionale dei dati di carattere personale. Ciò consentirà di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, garantendo al tempo stesso lo scambio di tali dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali. Si contribuirà così ad agevolare la cooperazione nella lotta contro la criminalità in Europa.

La proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati è volta a sostituire la direttiva in materia di protezione dei dati del 1995.¹ La proposta di direttiva sulle autorità giudiziarie e di polizia mira a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI del novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.² La decisione quadro 2008/977/GAI ha un campo di applicazione limitato: si applica al trattamento dei dati personali a livello transfrontaliero e non alle attività di trattamento svolte dalle autorità giudiziarie e di polizia a livello puramente nazionale. Ciò può creare difficoltà per le forze di polizia e altre autorità competenti nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in quanto esse non sempre riescono a distinguere facilmente gli scambi puramente nazionali da quelli transfrontalieri. La direttiva proposta dovrebbe considerare la specificità dei settori in questione e stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali.

Le presidenze precedenti (danese, cipriota, irlandese e lituana) hanno trattato le due proposte come un quadro normativo globale, pur dando la priorità ai lavori sul regolamento affinché ne traggano vantaggio anche le discussioni sulla direttiva.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Il primo esame del progetto di direttiva si è concluso durante la presidenza irlandese, che il 28 giugno 2013 ha presentato un testo di compromesso sulla direttiva basato sulle osservazioni, anche scritte, delle delegazioni e sui commenti relativi al progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati, che si riferiscono anche alle disposizioni della direttiva in oggetto.¹ Il secondo esame del progetto di direttiva è stato avviato durante la presidenza lituana e si concluderà sotto l'attuale presidenza.

In seguito alle suddette discussioni, la presidenza intende descrivere i principali sviluppi riguardanti la direttiva proposta.

II. Principali sviluppi

a. Necessità e campo di applicazione dello strumento legislativo

Numerose delegazioni nutrono riserve sulla necessità di sostituire la decisione quadro con un nuovo strumento che contempli non solo le operazioni di trattamento dei dati a livello transfrontaliero, ma anche quelle a livello nazionale.

Alcune delegazioni hanno inoltre individuato difficoltà collegate all'eventuale delimitazione tra il campo di applicazione della proposta di regolamento e quello della proposta di direttiva (articolo 2). Ciò si ricollega in particolare alle richieste che il campo di applicazione della direttiva copra il trattamento dei dati personali al fine di garantire l'ordine pubblico, attualmente oggetto della direttiva 95/46/CE, anche se le attività di ordine pubblico non sono intraprese a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali.

In base al testo di compromesso attuale, la direttiva si applica al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità pubbliche competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e, per questi scopi, di mantenimento dell'ordine pubblico, o di esecuzione di sanzioni penali (articolo 1, paragrafo 1).

¹ Documenti del Consiglio 11624/13 e 11624/1/13 REV 1.

b. (Ulteriore) allineamento con il regolamento generale sulla protezione dei dati

Vi è ampio sostegno per l'idea di riprendere nella direttiva alcune soluzioni raggiunte nel contesto del regolamento generale sulla protezione dei dati per quanto riguarda le definizioni della direttiva (articolo 3), i diritti degli interessati (capo III), gli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento (capo IV – ad esempio gli articoli 28 e 29 relativi alla comunicazione delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo e all'interessato), i trasferimenti internazionali (capo V – revoca della facoltà di prendere una decisione negativa sull'adeguatezza) o le autorità di controllo indipendenti (capo VI).

c. Imposizione di condizioni specifiche

La direttiva consentirà agli Stati membri di stabilire condizioni specifiche oltre alle norme minime in essa previste: ciò significa che gli Stati membri potranno stabilire garanzie più elevate rispetto a quelle previste dalla direttiva. Nel testo di compromesso della presidenza è stato introdotto il nuovo articolo 7 bis. Uno Stato membro può imporre condizioni di trattamento specifiche per il trasferimento dei dati: anche tale disposizione è stata inserita seguendo l'approccio dell'articolo 12 della decisione quadro. Su questa base, qualora il diritto dell'Unione o di uno Stato membro applicabile all'autorità pubblica competente che trasmette i dati preveda condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, la suddetta autorità informerà il destinatario in merito a tali condizioni e all'obbligo di rispettarle.

d. Eliminazione di norme prescrittive

Vi è sostegno anche per l'eliminazione di alcune disposizioni della direttiva proposta percepite come troppo prescrittive e/o difficili da conciliare con le esigenze delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie penali.

Sono state soppresse le disposizioni relative alla distinzione tra diverse categorie di interessati (articolo 5) e al grado di esattezza e affidabilità (articolo 6).

Per quanto riguarda il responsabile della protezione dei dati (articoli 30, 31 e 32), la maggioranza delle delegazioni appoggia la soluzione del regolamento, cioè un RPD volontario se richiesto dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, in contrapposizione alla figura obbligatoria prevista dalla proposta della Commissione.

e. Ulteriori adeguamenti

Il testo di compromesso della presidenza ha ulteriormente chiarito gli articoli sulla liceità del trattamento e sul trattamento dei dati sensibili (articoli 7 e 8). Alcune delegazioni chiedono inoltre l'introduzione del consenso come base per il trattamento dei dati e la sostituzione della norma relativa al divieto di trattare dati sensibili (con l'elenco delle deroghe) con un'autorizzazione al trattamento a determinate condizioni.

Le disposizioni relative al diritto di accesso diretto e indiretto delle persone fisiche ai propri dati personali (articoli 12 e 14) e quelle sui diritti dell'interessato nel corso di indagini e procedimenti penali (articolo 17) riflettono in larga misura l'attuale decisione quadro. Dal dibattito è emerso che molte delegazioni mettono ancora in discussione tali disposizioni.

Anche il capo V sui trasferimenti internazionali è stato oggetto di riesame, ad esempio in merito all'introduzione di un requisito per cui, nei casi in cui i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da un altro Stato membro, quest'ultimo deve dare la propria autorizzazione preventiva al trasferimento conformemente al diritto nazionale. Sono altresì previste deroghe per rimuovere tale condizione di autorizzazione [articolo 33, lettera d) e articolo 36, lettera a)]. Tale approccio segue la logica/filosofia della decisione quadro.

Le delegazioni hanno sollevato questioni anche riguardo ad altri temi, quali la definizione di "organizzazioni internazionali".

Durante le discussioni è stata sollevata anche la questione dell'ulteriore trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti di paesi terzi per altre finalità, ad esempio a fini amministrativi. L'articolo 11 della decisione quadro prevede l'ulteriore trattamento, da parte di un'autorità competente di uno Stato membro, di dati personali ricevuti da un altro Stato membro per altri procedimenti giudiziari e amministrativi, ma non consente tale ulteriore trattamento per i dati trasferiti alle autorità pubbliche competenti di paesi terzi.

Infine, l'attuale testo di compromesso mantiene, all'articolo 60, l'obbligo per gli Stati membri di eliminare le incompatibilità derivanti da accordi bilaterali non compatibili con il diritto dell'Unione (anche rinegoziando gli accordi incompatibili), ma non prevede più per gli Stati membri un determinato periodo di tempo entro il quale modificare gli accordi.

L'attuale presidenza proseguirà i lavori sul testo del progetto di direttiva nell'ambito del pacchetto UE di riforma della protezione dei dati al fine di conciliare le posizioni degli Stati membri, in linea con la Carta e i trattati, garantendo al contempo un'efficace applicazione della legge.
